COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BALLARDINI**

INDICE

PAG.

Missione:

PRESIDENTE 127

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1976, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali (419) . . 127

PRESIDENTE 127, 129, 131, 132

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 129, 130

FERRARI MARTE 131

LOMBARDO, *Relatore* 127

MANCINI VINCENZO 130, 131

MAROLI 131

NOBERASCO 130, 132

PALOMBY ADRIANA 131

ROBALDO 130

La seduta comincia alle 11,50.

BERTANI ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunica che il deputato Zuech è in missione.

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1976, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali (419).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1976, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali ».

L'onorevole Lombardo ha facoltà di svolgere la relazione.

LOMBARDO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un testo complessivamente molto tormentato, essendo stata l'originaria impostazione del disegno di legge modificata in termini sostanziali in seguito alla discussione avvenuta sia in sede

referente sia nel comitato ristretto. Il testo originario del provvedimento governativo portava a modifiche molto lievi rispetto alla struttura legislativa esistente, che si limitavano a ribadire un'impostazione generale consolidata soprattutto nella prassi. È stata invece rilevata l'esigenza di una modifica radicale del sistema per giungere ad un sistema nuovo, che, in un certo senso, apparisse come antesignano rispetto alla riforma di tutte le altre Casse di previdenza dei professionisti, ed è emerso, in seno al comitato ristretto, il principio dell'aggancio del contributo e dell'ammontare stesso della pensione al reddito professionale dei soggetti. Le forze politiche ritengono che questo debba essere il principio generale di riforma da estendere a tutte le Casse esistenti.

I colleghi ricorderanno che si è discusso a lungo se convenisse aumentare le pensioni lasciando il sistema tradizionale, oppure se fosse meglio innovare profondamente ; è prevalsa la seconda tesi, e credo che tale decisione sia senz'altro positiva. L'articolato che la Commissione ha approvato nella precedente seduta ribadisce la nuova impostazione, e definisce i problemi connessi con il principio innovativo, problemi complessi e rilevanti, per risolvere i quali sono stati necessari continui incontri con i rappresentanti della Cassa di previdenza dei geometri.

Dal momento dell'approvazione dell'articolato in sede di Comitato ristretto c'è stato un gran movimento da parte della categoria interessata anche sul piano sindacale, ed un nuovo dettagliato ed approfondito esame dell'articolato stesso ha condotto alla formulazione di una serie di nuove proposte che la Commissione dovrà attentamente esaminare. Lo stesso presidente Ballardini ha ricevuto una delegazione della Cassa che gli ha illustrato il senso di alcune proposte della categoria.

Assieme ad alcuni colleghi abbiamo preparato degli emendamenti al testo elaborato dal comitato ristretto. Il primo emendamento è aggiuntivo all'articolo 1 e recita: « L'iscritto che goda di trattamento di pensione a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento ». Credo che questo emendamento si illustri da solo. In definitiva, per quei professionisti che già sono in età pensionabile, si è ritenuto opportuno, in analogia a quanto disposto per altre Casse, di ridurre l'ammontare dei contributi annui della metà.

Sempre all'articolo 1 c'è un altro emendamento sulla cui importanza desidero richiamare l'attenzione della Commissione. Il Presidente ricorderà che tra le richieste formulate dalla categoria figurava quella di una cancellazione dalla Cassa dei geometri non liberi professionisti, cioè lavoratori dipendenti, e come tali titolari di altri trattamenti di quiescenza.

Personalmente sono d'accordo con questa impostazione che considero valida anche come normativa sul piano generale. Si è dovuto però considerare l'insorgere di diverse questioni sia di carattere economico finanziario per la Cassa, che di carattere giuridico per i soggetti iscritti in questo momento. Con l'emendamento che presenteremo si sostiene che dal primo gennaio 1978 i geometri non liberi professionisti non possono iscriversi alla Cassa, fatta salva la situazione degli iscritti al momento attuale, situazione che con la formulazione dell'emendamento resterebbe impregiudicata.

All'articolo 1 si propone anche un altro emendamento tendente ad aggiungere che a tale normativa fanno eccezione i neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, per i quali i contributi per i primi tre anni di iscrizione saranno ridotti di due terzi. Si tratta, cioè, di un incentivo all'iscrizione per i neo diplomati che si iscrivano per la prima volta; altre misure incentivanti sono previste all'articolo 5-*bis* per coloro che si iscrivono per la prima volta. Quest'ultimo articolo dovrebbe essere formulato nel modo seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 1984 l'iscritto alla Cassa potrà applicare, sull'ammontare di ogni parcella emessa, una maggiorazione percentuale a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali, la cui misura verrà fissata e successivamente variata con le modalità di cui all'articolo 1 ». Si tratta di un articolo aggiuntivo di una certa rilevanza. Intanto esso conferma il principio che a datare da un certo periodo le marche non saranno più il sistema di utilizzo della contribuzione ai fini previdenziali; inoltre, stabilisce – principio innovativo nella legislazione italiana – che una parte di tale contribuzione sarà applicata direttamente sulle parcelle, a carico, quindi, degli utenti. Si è fissata una data piuttosto lontana, il 1° gennaio 1984, perché questa dovrebbe coincidere con la cessazione del sistema delle marche e

con l'approvazione della normativa di carattere generale relativa alle varie Casse di previdenza. Stabilire sin da ora l'ammontare in percentuale dei contributi appariva difficile e complesso, per cui si è preferito attribuire la definizione di questo meccanismo al decreto ministeriale.

Infine, il Comitato ristretto propone la soppressione dell'articolo 7. Nel complesso non mi sembra si tratti di emendamenti tali da capovolgere lo spirito del provvedimento; comunque potremo approfondire meglio questi argomenti durante la discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali del disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti presentati, tranne l'articolo 5-*bis*, sul quale si rimette alla Commissione.

Presento fin d'ora, a nome del Governo, alcuni emendamenti, che verranno meglio illustrati nel corso dell'esame degli articoli.

Il primo emendamento concerne il secondo comma dell'articolo 1. Infatti, con il nuovo sistema contributivo, che è ancorato all'entità del reddito professionale, abbiamo scelto una strada che è senza dubbio preferibile al precedente meccanismo, caratterizzato da una contribuzione identica per tutti gli iscritti. Però è necessario chiarire che (questa era la volontà del Comitato ristretto), il reddito professionale è quello che risulta al netto delle spese della produzione. In conclusione, l'emendamento del Governo tende ad aggiungere dopo le parole « reddito professionale » la parola « netto ».

Riguardo all'articolo 2, sembra opportuno fissare, in analogia con la disciplina prevista per la riscossione nell'INPS, una cifra di 12 milioni e 600 mila in relazione ai redditi professionali da computare ai fini della media da prendere come base, in modo da escludere la presenza di pensioni troppo elevate. Infatti, la cifra proposta è lo stesso massimale previsto dall'INPS. L'emendamento è del seguente tenore:

All'articolo 2, alla fine del terzo comma, dopo le parole « percentuale di contribuzione », *aggiungere le parole* « , escludendo dal calcolo per ogni singolo anno l'ammontare del reddito eccedente l'importo di lire 12.600.000 ».

In merito all'articolo 3, tenuto conto delle profonde trasformazioni introdotte nel sistema contributivo e di liquidazione delle pensioni che potrebbero determinare squilibri finanziari, è sembrato opportuno finanziare anno per anno. Pertanto l'emendamento è il seguente:

« *All'articolo 3, primo comma, sostituire le parole da* " sono " *fino alla fine del comma con le altre* « possono essere aumentati compatibilmente con le risultanze di gestione, sentito il Consiglio di amministrazione della cassa, entro i limiti e con le modalità di cui alla disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

(*Contribuzione relativa alla gestione previdenziale*).

A decorrere dal 1° gennaio 1977 l'articolo 26 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, è sostituito dal seguente:

« Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di lire 350.000 annue.

La misura del contributo predetto a decorrere dal 1° gennaio 1978 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.

La percentuale di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione.

La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Il contributo non potrà, in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al secondo comma, dopo le parole « reddito professionale », *la parola* « netto ».

NOBERASCO. L'insistenza della categoria a favore dell'inserimento della parola netto è dovuta al fatto che sovente avviene che il titolare di un reddito deve poi dare a coloro che hanno prestato opera o aiuto insieme con lui la percentuale di loro spettanza.

Abbiamo accertato che questo non forma il reddito del titolare che ha riscosso come ultimo la parcella; il titolare, invece, denuncia soltanto quella parte che riguarda ciò che ha introitato. Questa è la formazione del reddito ai fini dell'IRPEF per cui non è indispensabile l'inserimento della parola « netto ».

In seno al Comitato ristretto alcuni commissari erano dell'opinione di lasciare l'articolo così com'è perché si poteva riferire al reddito lordo che è imponibile ai fini contributivi. Poiché c'è un riferimento ad un reddito professionale dichiarato, questo è uno solo, non è né lordo né netto. Pertanto l'emendamento mi sembra pleonastico.

CRISTOFORI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Chiarisce meglio, secondo me.

NOBERASCO. Non abbiamo difficoltà ad accettarlo.

MANCINI VINCENZO. Capisco le osservazioni del collega Noberasco, ma credo che l'emendamento possa essere accettato tenendo presente che esso deve essere riportato ovunque si parli di reddito professionale. Quando si parla di reddito netto professionale lasciando invariata la dizione « dichiarato » non si va incontro a nessuno degli inconvenienti previsti dal collega Noberasco perché si fa riferimento a quanto si è già dichiarato. Lasciando la parola dichiarato certamente si concorre a facilitare l'individuazione di questo reddito anche per implicazioni diverse da quelle proprie dei singoli articoli. Mi dichiaro quindi favorevole all'emendamento del Governo.

In relazione all'emendamento pronunciato dal Governo all'articolo 2, sono d'accordo sul fatto che si introduca il principio di stabilire un tetto ai fini della determinazione del *quantum* della pensione. Desidero, però, ricordare che il tetto che esiste nell'assicurazione generale obbligatoria non riguarda solo la determinazione del *quantum* della prestazione, ma anche quella del versamento del contributo. Vorrei, perciò, sottolineare che, laddove dovesse essere approvato l'emendamento del Governo all'articolo 2, esso dovrebbe essere preso in considerazione anche per quel che riguarda il secondo comma dell'articolo 1.

NOBERASCO. Circa il secondo emendamento del Governo, in linea di principio debbo dire che non abbiamo nulla in contrario verso una norma di questo genere. Dal momento, però, che per tetto si deve intendere la cifra di 12 milioni e 600 mila lire è lecito chiedersi quale potrà essere, tra cinque o sei anni, il reddito-tetto. Purtroppo il rischio che si pone nel momento in cui si quantificano i problemi è che, con il passare del tempo, le cifre vengano vanificate dalla realtà dei fatti.

Il meccanismo che noi qui abbiamo introdotto prescinde dalle questioni particolari e rinvia la soluzione del problema al momento in cui si svolgerà la lotta contro la « giungla retributiva » non solo dei lavoratori dipendenti, ma anche dei liberi professionisti.

Noi, in pratica, lasciamo che un geometra guadagni di più di ciò che è previsto come tetto, ma gli facciamo pagare i contributi solo su quei 12 milioni e 600 mila lire. Il problema, perciò, è semmai quello di arrivare ad una revisione delle aliquote IVA, ma chiaramente ciò non è di competenza della nostra Commissione.

Mi sembra che questo sarebbe un modo di agire più corretto che non quello di tipo previdenziale, al fine di colpire il male alla radice. Ecco perché, in questa sede, non sarei favorevole né all'una, né all'altra proposta.

ROBALDO. Oggi un lavoratore dipendente che percepisca annualmente 20 milioni paga i contributi per quella cifra, ma è sottoposto ad un tetto oltre il quale non percepisce la pensione, per cui i suoi versamenti in più vanno al fondo di solidarietà. Perciò, non possiamo introdurre in questo articolo un limite. Si tratterebbe solo di un contributo in più che verrebbe inglobato nel fondo di solidarietà. Dichiaro fin d'ora, pertanto, di essere favorevole all'emendamento del Governo, mentre non concordo con le osservazioni del collega Mancini Vincenzo.

FERRARI MARTE. Secondo me introdurre l'aggettivo « netto » è pericoloso, perché dal netto potrebbero venire sottratte delle somme che teoricamente nel reddito professionale non sono per il momento incluse. Il termine « netto » è anche inutile, perché il reddito al quale si fa riferimento è perfettamente individuabile, e non possono sorgere confusioni di sorta. Mi dichiaro, perciò, contrario all'inserimento di questo termine.

Per quel che riguarda l'altro emendamento, il problema ivi trattato è già stato discusso in sede di Comitato ristretto. Il principio della solidarietà non può venir meno, come accadrebbe se si fissassero, per i vari ordini professionali, tetti diversi. Perciò, sono contrario a tale emendamento.

PALOMBY ADRIANA. Sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo. Mi trovo, per altro, d'accordo con il collega Mancini quando osserva che, se dovesse passare l'emendamento del Governo all'articolo 2, questo pregiudicherebbe anche la materia trattata nel secondo comma dello articolo 1. A me pare che nella fissazione del tetto per quanto riguarda i contributi ci sia anche la necessità – proprio per quella sinallagmaticità funzionale che c'è nel rapporto previdenziale – di rivedere anche il *plafond* della situazione di base, altrimenti ci troveremmo nella situazione per la quale chi paga per oltre 12 milioni non può percepire una pensione valutata al di sopra della stessa cifra. È un principio che veramente sarebbe in contrasto con la sinallagmaticità che deve esistere in un rapporto in cui prestazioni e contributi devono avere un loro nesso, qual è quello che ispira i principi previdenziali.

PRESIDENTE. Passiamo agli altri emendamenti all'articolo 1.

Gli onorevoli Lombardo ed altri hanno presentato il seguente emendamento: *Prima dell'ultimo comma inserire il seguente*: « L'iscritto che goda di trattamento di pensione a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento dei contributi in misura ridotta del 50 per cento ».

MAROLI. Su questo emendamento sono molto perplesso perché viene ad essere in contraddizione con tutta la logica della nuova impostazione, che condivido. Se da un lato si tende ad uniformare il trattamento previdenziale dei liberi professionisti a quello dei dipendenti, dall'altro con questa norma si crea una sperequazione. Mentre un dipendente che si trovi in attività anche se è in condizioni di pensionamento continua a versare integralmente i contributi, qui si riduce il versamento al 50 per cento. Faccio presente che nel settore dei lavoratori dipendenti abbiamo anche una decurtazione della pensione per chi svolge ancora un'attività lavorativa. In questo caso non abbiamo alcuna decurtazione della pensione e in più riduciamo del 50 per cento la contribuzione.

Il problema avrà aspetti che non sappiamo calcolare, specialmente se ci riferiamo al settore delle pensioni di invalidità. Certo è che si darebbe luogo ad una situazione di netta contraddizione e sperequazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e si invertirebbe la logica e l'impostazione della legge.

Su questo punto sono estremamente perplesso, anzi sarei contrario alla riduzione della contribuzione del 50 per cento.

MANCINI VINCENZO. Le osservazioni del collega Maroli sarebbero esatte se il testo dell'emendamento rimanesse così com'è; esso è stato firmato da quasi tutti i membri del Comitato ristretto, ma il mio nome non risulta tra quello dei firmatari perché l'emendamento non è stato esaminato in sede di Comitato. Anche se personalmente condivido l'emendamento, riconosco che nella attuale formulazione esso non può non incappare nelle osservazioni che ha mosso il collega Maroli, che si è dichiarato prima perplesso e poi contrario.

Come ha acutamente rilevato l'onorevole Palomby, devono rimanere intatti i principi che governano tutta la materia delle contribuzioni, tra i quali quello che i contributi sono collegati a prestazioni, altrimenti si trasformano in imposte. Il discorso della solidarietà è diverso, attiene ad un altro tipo di implicazioni.

L'emendamento andrebbe impostato diversamente; si dovrebbe prevedere che lo iscritto che goda di pensione, se continua a svolgere attività professionale versa ancora il contributo, e può versarlo nella misura ridotta del 50 per cento, sempre che gli dia diritto ad una certa data, da stabilirsi, ad una rivalutazione della pensione. Nella normativa che disciplina la Cassa dei geometri può esservi una norma che dia la

possibilità di un ricalcolo della pensione, ma penso sia opportuno, nel momento in cui stabiliamo nuovi metodi di calcolo delle pensioni, stabilire una norma che preveda questa contribuzione ridotta. Poiché si tratta di soggetti già pensionati che svolgono ancora una attività, è giusto che versino contributi in misura ridotta se la loro pensione sarà rivalutata in rapporto ai versamenti effettuati. Conseguentemente si deve prevedere che l'iscritto che versa contributi ridotti del 50 per cento acquisisce titolo ad una rivalutazione della pensione di cui gode, ad un supplemento calcolato in un certo modo. Se vi è una norma nella disciplina che regola la Cassa, avendola noi modificata anche ai fini del calcolo delle pensioni, occorre riflettere per vedere se quella norma è compatibile e conciliabile e se debba essere richiamata.

NOBERASCO. L'argomento esposto dallo onorevole Maroli è indubbiamente valido, anche se è chiaro che noi stiamo avviandoci ad una riforma che comporta una serie notevole di implicazioni. Agiamo su una costruzione delle Casse che è eterogenea e da rivedere nel suo complesso, e non si può avere la pretesa di sistemare tutto con la prima legge che abbiamo avuto occasione di esaminare. Non abbiamo costruito un edificio *ex novo,* cosa che in un certo senso sarebbe stata più semplice.

La questione posta dall'onorevole Maroli può essere un argomento di riflessione per quanto riguarda il problema dell'invalidità, che non sussiste solo per la Cassa dei geometri e che deve essere rivisto. È un problema ben più complesso. Penso che dovremmo fare riferimento al trattamento di pensione. perché era questo il nostro intendimento. D'altra parte non possiamo impedire ad un professionista che compie 65 anni di continuare a svolgere la sua attività; è un impedimento che non possiamo introdurre. Al di là della solidarietà, possiamo invece introdurre il concetto che, pur godendo di trattamento pensionistico, il professionista che continui a svolgere la sua attività deve versare una contribuzione.

PRESIDENTE. A fondo perduto?

NOBERASCO. Vedremo anche questo. Il contributo deve essere dato in misura ridotta e servirà poi ai fini di un supplemento di pensione. L'articolo 19 della legge n. 37 del 1967 prevede che il professionista che paga il 50 per cento del contributo ha diritto ogni anno ad un supplemento del 10 per cento sulla pensione liquidatagli. Non credo che questo criterio sia da seguire e non so se siamo in grado di innovare in questa materia. Credo che i colleghi abbiano rilevato una notevole elasticità circa la verifica dell'andamento tecnico delle Casse. Vi è il proposito di addivenire ad una revisione della normativa di tutte le Casse per omogeneizzarle; le difficoltà di questo compito sono tali per cui comincio a pensare che forse si può arrivare ad una soluzione solo sciogliendole tutte e creandone una sola, prendendo il meglio della normativa di ciascuna. Non credo che, adesso come adesso, ci convenga decidere in questo senso; meglio lasciare operante la norma del 10 per cento. Sono quindi d'accordo che si aggiungano le parole « di vecchiaia » dopo la parola « pensione ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, considerata l'ora tarda ed anche la complessità degli emendamenti presentati, propongo di rinviare la seduta a domani mattina alle 10, invitando i membri del Comitato ristretto a riunirsi oggi pomeriggio per valutare il senso delle modifiche proposte.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO